



N° PAP-01253-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 14/09/2020 al 29/09/2020

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

COMUNE DI CAMEROTA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00008/2020 del 08/09/2020

OGGETTO:

TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 PROVVEDIMENTI.

Il giorno 08/09/2020 alle ore 9:00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

MARIO SALVATORE SCARPITTA
GIOVANNI SATURNO
TERESA ESPOSITO
MANFREDO D'ALESSANDRO
FRANCESCO CALICCHIO
GIUSEPPINA CAMMARANO
VINCENZA PERAZZO
JOSE' RAFAEL SATURNO
DOMINGO CICCARINO
PIERPAOLO GUZZO
DOMENICO SPINIELLO

VINCENZO ANTONIO DEL GAUDIO
ORLANDO LAINO

Partecipa SERGIO GARGIULO - Segretario Comunale
Presiede GIUSEPPINA CAMMARANO - Presidente del Consiglio

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
	A

Verificato il numero legale, GIUSEPPINA CAMMARANO - Presidente del Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito al 31 luglio 2020 a norma dell'art. 148 del decreto-legge 34/2020, (cd D.L. Rilancio) recante

"Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione".

Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal

PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Dato atto che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97, ed al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, nel Regolamento sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico prevedendo agevolazioni articolate su quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE o ulteriori agevolazioni a seguito di situazioni di crisi e/o carenza occupazionale ovvero interventi di agevolazione per la raccolta differenziata e per il riciclo;

Richiamato l'art. 32, commi 2 e 3, del Regolamento IUC componente TARI, ove si dispone che "comma 2) Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno quattro rate a scadenza trimestrale- comma 3) Le scadenze delle rate saranno stabilite con provvedimento della G.C."

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica,

sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 e i Decreti e le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania del 21 marzo 2020, emesse per il contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Richiamati il DPCM dell'1 aprile (che ha disposto misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti) ed il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;

Richiamato l'art. 148, del DL 34 /2020 che ha differito al 31 luglio l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottate le tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Richiamata le Delibere dell'ARERA n. 158 del 05 maggio 2020: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID19" n. 189 del 26 maggio 2020: " Orientamento per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il

periodo 2018 – 2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

Vista la delibera 443/2019 di ARERA;

Vista la situazione economica attuale, si ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera, in un così difficile momento storico;

Viste inoltre le difficoltà che gli enti hanno nel gestire le spedizioni degli avvisi di pagamento, si ritiene utile, quindi, prevedere la bollettazione TARI dal mese di luglio 2020, con la prima rata con scadenza 31 luglio 2020;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune di Camerota, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Richiamato il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)", in particolare l'art. 22 comma 5: " Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali ed entro determinati limiti, che verranno determinati annualmente in sede di deliberazione delle tariffe, può concedere agevolazioni ai soggetti in condizioni di grave disagio economico. Tali agevolazioni possono consistere in esenzioni e/o riduzioni del tributo a favore di nuclei familiari con indicatori ISEE le cui soglie vengono determinate anch'esse, annualmente, in sede di deliberazioni delle tariffe";

Dato atto, inoltre, che, se l'indicatore economico di una famiglia risultante dall'ISEE in corso di validità 2020 non fosse rappresentativo della nuova situazione reddituale venutasi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria, è possibile richiedere un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, una variazione della situazione lavorativa prevista per legge;

Ritenuto necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non

domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, per tali attività, su istanza del contribuente, al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19. Tali agevolazioni e/o riduzione sarà concessa in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti categorie: banche e istituti di credito e studi professionali; Farmacie, erboristerie, rivendita di tabaccaio; edicole; attività industriali con capannoni di produzione; Supermercati, pane e pasta, macelleria...; plurilicenze alimentari...; ortofrutta e pescheria; Ipermercati di generi misti.

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI.

Richiamato il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)", in particolare l'art. 32- Riscossioni;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

Favorevoli numero 7 contrari 2 (Guzzo, Spiniello) astenuti 2 (Calicchio e Saturno Josè)

DELIBERA

1) di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, come elencate nell'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c. 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA;

2) di dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 3) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

3) di introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, per tali attività, su istanza del contribuente, al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiedere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19. Tali agevolazioni e/o riduzione sarà concessa in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti: Categorie: banche e istituti di credito e studi professionali; Farmacie, erboristerie, rivendita di tabaccaio; edicole; attività industriali con capannoni di produzione; Supermercati, pane e pasta, macelleria...; Plurilicenze alimentari...; ortofrutta e pescheria; Ipermercati di generi misti.

4) di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998

Tipo Utenze: DOMESTICHE

Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Nucleo Fam. (NF)	Unità x calcolo (N)	Unità reali	Superficie (S)	Superficie reale	Ka	Kb	Riduz. Quota Fissa in €
1	1239	1104	122923	109025	0.81	1	€ 3,361.18
2	1295	1223	113604	107296	0.94	1.72	€ 1,754.23
3	1028	982	110491	101540	1.02	2.1	€ 2,720.44
4	586	575	64060	63027	1.09	2.52	€ 307.92
5	153	150	18384	17662	1.1	3.04	€ 219.34
6	65	63	14136	13873	1.06	3.47	€ 62.01
7	4	4	693	693	1.06	3.47	€ 0.00
8	1	1	73	73	1.06	3.47	€ 0.00
9	1	1	148	148	1.06	3.47	€ 0.00
Totali	4372	4103	444512	413337			

TA.RI UD

Dettagli						
Riduz. Quota Var. in €	Tot. Riduz. in €	Sup. normalizz. S(NF)*Ka(NF)	Q. Var. N(NF)*Kb(NF)	Totale in €	TF/mq	TV/mq
€ 40.40	€ 3,401.58	84949.07	1063.6	€ 86,012.67	0.869163	16.847954
€ 36.12	€ 1,790.35	99104.01	2067.44	€ 101,171.45	1.008659	28.978481
€ 28.56	€ 2,749.00	100850.36	2033.64	€ 102,884.00	1.094502	35.380703
€ 7.81	€ 315.73	68391.51	1441.19	€ 69,832.70	1.169615	42.456844
€ 2.43	€ 221.77	19208.86	453.57	€ 19,662.43	1.180345	51.21778
€ 1.73	€ 63.74	14643.37	216.88	€ 14,860.25	1.137423	58.4624
€ 0.00	€ 0.00	734.58	13.88	€ 748.46	1.137423	58.4624
€ 0.00	€ 0.00	77.38	3.47	€ 80.85	1.137423	58.4624
€ 0.00	€ 0.00	156.88	3.47	€ 160.35	1.137423	58.4624
	€ 8,542.17			€ 395,413.16		

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

<i>INDICI (Tar. media)</i>	<i>Ricavi Quota Fissa in €</i>	<i>Ricavi Quota Var. in €</i>	<i>Tot. Ricavi in €</i>
69.42	€ 91,153.84	€ 17,919.48	€ 109,073.32
78.12	€ 106,342.67	€ 34,832.13	€ 141,174.80
100.08	€ 108,216.57	€ 34,262.67	€ 142,479.24
119.17	€ 73,386.89	€ 24,281.10	€ 97,668.00
128.51	€ 20,611.89	€ 7,641.73	€ 28,253.62
228.62	€ 15,712.94	€ 3,653.98	€ 19,366.92
187.12	€ 788.23	€ 233.85	€ 1,022.08
80.85	€ 83.03	€ 58.46	€ 141.49
160.35	€ 168.34	€ 58.46	€ 226.80
			€ 539,406.27

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Tipo Utenze: NON DOMESTICHE

Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Nucleo Fam. (NF)	Unità x calcolo (N)	Unità reali	Superficie (S)	Superficie reale	Kc
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	5	5	944	944	0.45
CINEMATOGRAFI E TEATRI (cod. T02)	2	2	362	362	0.4
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCO	54	54	14608	14608	0.4
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	21	21	92840	92840	0.74
STABILIMENTI BALNEARI (cod. T05)	96	96	102003	102003	0.35
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. T07)	61	61	102608	102608	1.2
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. T08)	59	59	39088	39088	0.85
OSPEDALE (cod. T10)	21	21	1023	1023	2
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	44	44	2000	2000	1.5
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. T	7	7	760	760	1.18
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, L	84	84	10145	10145	1.13
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLUR	7	7	342	342	1.353
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,	0	0	0	0	0.91
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:	19	19	1027	1027	1.345
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:	9	9	1397	1397	0.77
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAIC	17	17	2235	2235	1.38
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E	6	6	1857	1857	0.685
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZ	52	52	8541	8541	2
BAR, CAFFE, PASTICCERIA (cod. T24)	28	28	2251	2251	1.3
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELI	48	48	5675	5675	2
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIAN	2	2	121	121	2.3
SUPERMERCATI DI GENERI MISTI (cod. T28)	2	2	171	171	2.73
DISCOTECHES, NIGHT-CLUB (cod. T30)	0	0	0	0	1.91
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. T06)	0	0	0	0	0.57
CASA DI CURA E RIPOSO (cod. T09)	0	0	0	0	1.09
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI (cod	0	0	0	0	1.19
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI	0	0	0	0	0.94
BAR, BIRRERIE, AMBURGHERIE (cod. T	0	0	0	0	2.55
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (c	0	0	0	0	2.45
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0	0	0	0	3.35
NON CATEGORIZZATE (cod. ND)	0	0	0	0	0
Totali	644	644	389998	389998	

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale SERGIO GARGIULO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio
GIUSEPPINA CAMMARANO

Segretario Comunale
SERGIO GARGIULO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 14/09/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 14/09/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale
SERGIO GARGIULO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00008/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Camerota, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.